ORIGINALE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 617 del 02-11-2026

OGGETTO: **Impianto complesso costituito da centro di selezione e linea di biostabilizzazione, linea di compostaggio e discarica di servizio/soccorso ubicato nel Comune di Deliceto (FG). Approvazione Atto ricognitivo e aggiuntivo al contratto di concessione Rep. n. 2174 del 03.01.2007.**

CIG:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali*", come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1717 del 29 novembre 2023 avente ad oggetto: "L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia regionale AGER Puglia", con la quale la Giunta Regionale ha affidato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia AGER Puglia all'avv. Angelo Pansini;

VISTO il Contratto di concessione Rep. n. 2174 del 3 gennaio 2007 avente ad oggetto l'affidamento del servizio pubblico di gestione e realizzazione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani, sito nel Comune di Deliceto, costituito da linea di biostabilizzazione, linea di compostaggio e discarica di servizio/soccorso, stipulato tra il Comune di Deliceto – in nome e per conto dell'allora Consorzio ATO Rifiuti Bacino FG/5 – e l'ATI A.GE.COS. S.p.A. (oggi Biwind S.r.l.); la durata del citato affidamento era stabilita in anni 12 (dodici), decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, con scadenza originaria fissata al 30 marzo 2021 e con espressa previsione della facoltà di proroga agli stessi patti e condizioni (art. 6);

VISTA la Determina del Direttore generale di AGER n. 322 del 30.10.2023 con cui si dava avvio al procedimento di revisione del rapporto concessorio nonché al procedimento di adeguamento del contratto stipulato in data 3 gennaio 2007 con la società Biwind srl, in conformità allo schema tipo di cui alla delibera ARERA n. 385/2023 e con le modalità indicate dalla Determina del 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023;

VISTE le note del Concessionario prot. n. 1361 del 23.12.2020, prot. n. 358 del 22.03.2021, prot. n. 534 del 31.05.2023, prot. n. 476 del 07.05.2024, prot. n. 713 del 05.07.2024, prot. n. 876 del 06.09.2024, prot. n. 965 del 09.10.2024 e prot. n. 1012 del 31.10.2024, con cui lo stesso ha formulato e reiterato istanza di prolungamento dell'efficacia della concessione vigente, rappresentando la necessità di recuperare gli investimenti effettuati – regolarmente autorizzati seppur non previsti nell'affidamento originario – e rimasti privi di copertura nella tariffa applicata;

VISTA la nota prot. 1122/MB del 19.12.2023 con cui il Gestore, nell'ambito di quanto deliberato con la sopra richiamata Determina Direttore Generale AGER n. 322/2023, si impegnava a procedere alla predisposizione del Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'art. 8 dello schema tipo di contratto adottato con la delibera ARERA n. 385/2023 e con le modalità indicate dalla Determina del 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023;

VISTA la DGR n. 615 del 16 maggio 2024 con cui la Regione Puglia, alla luce dell'anticipato esaurimento delle volumetrie dei lotti di discarica facenti parte dell'affidamento originario a seguito di conferimenti non programmati al momento della stipula del contratto di servizio, modificava il Piano Regionale Rifiuti Urbani approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 68/2021 con la pianificazione di un ampliamento del sito di smaltimento ubicato nel territorio comunale di Deliceto per una volumetria pari a 450.000 mc;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 130 dell'11 febbraio 2025 con cui la Regione Puglia – sulla scorta delle medesime motivazioni del sopra richiamato provvedimento del maggio 2024 – ha disposto un'ulteriore modifica del citato Piano Regionale Rifiuti Urbani, prevedendo ulteriori 100.000 mc di volumetria a servizio del sito di smaltimento ubicato nel territorio del Comune di Deliceto;

VISTA la Determina n. 53 del 10 marzo 2025, con cui AGER ha approvato il Piano Economico Finanziario della gestione, comprensivo del piano degli investimenti e del piano tariffario relativi all'impianto complesso costituito da centro di selezione, linee di biostabilizzazione e compostaggio, e discarica di servizio/soccorso, elaborati in conformità ai criteri del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui alla Delibera ARERA n. 363/2021;

VISTO che, con la medesima Determina n.53/2025 AGER definiva, in ragione delle circostanze di fatto e di diritto ivi esposte e che qui si intendo richiamate come parte integrante e sostanziale del presente atto, la proroga della durata del medesimo contratto tra il Comune di Deliceto in nome e per conto dell'allora ATO FG 5 e la società Agecos S.p.A., ora Biwind S.r.l., per la gestione di una linea di biostabilizzazione, di una linea di compostaggio e della discarica di servizio soccorso nel Comune di Deliceto (FG) fino alla data del 31.03.2034;

VISTA la Delibera ANAC n.224 del 28.05.2025 con cui l'Autorità concludeva la procedura ispettiva n. 276/2025, per le motivazioni ivi contenute e che qui si richiamano prescrivendo ad AGER "*l'applicazione delle misure compensative previste dall'art. 186 del codice vigente, invitando lo stesso a valutare, unitamente al concessionario, con cura e accortezza la misura, tra quelle stabilite dal medesimo art. 186, più idonea per rispristinare la concorrenza, nonché l'equilibrio violato nel settore considerato.*";

RICHIAMATA la norma evocata dall'ANAC - art. 186 del D.lgs 36/2023 – che così dispone:

- (comma 2) "I titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, ad esclusione di quelli disciplinati dal Libro III, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alle soglia di rilevanza europea, e non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga, affidano mediante procedura ad evidenza pubblica una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario; l'ente concedente tiene conto delle dimensioni economiche e dei

caratteri dell'impresa, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata residua, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entità degli investimenti effettuati. L'affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.";

- (comma 3) "In caso di comprovata indivisibilità delle prestazioni di servizi dedotte in concessione, in sostituzione dell'obbligo di esternalizzazione di cui al comma 2, il concessionario corrisponde all'ente concedente un importo compreso tra il minimo del 5 per cento ed il massimo del 10 per cento degli utili previsti dal piano economico finanziario, tenendo conto dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entità degli investimenti.".

VISTA la Determina AGER n. 203 del 11 agosto 2025, con cui si disponeva di applicare la misura disciplinata dal comma 3 dell'art. 186 del D.Lgs. 36/2023, espressamente prevista da ANAC nella predetta delibera 224 del 28.05.2025, determinandola nella misura dell'8% (otto per cento) calcolato sulla quota utili prevista nel PEF della concessione, come approvato con Determina n. 53 del 10.03.2025, ritenendo che la natura indivisibile del servizio oggetto di affidamento non consentisse l'applicazione della misura compensativa disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo;

VISTA la Determina n. 317 del 15 luglio 2025 con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha autorizzato la modifica sostanziale dell'impianto complesso RSU (attività IPPC 5.3 e 5.4) – costituito da centro di selezione, linea di biostabilizzazione, linea di compostaggio e annessa discarica di servizio/soccorso – avente ad oggetto l'ampliamento della discarica su nuovi lotti e la riprofilatura delle volumetrie esistenti;

CONSIDERATO che è in corso di definizione presso la medesima Sezione Regionale il procedimento autorizzatorio avente ad oggetto l'aumento volumetrico mediante sopralzo della discarica di servizio/soccorso – in attuazione di quanto programmato con Delibera di Giunta Regionale n. 130/2025;

RITENUTO necessario procedere alla formale regolarizzazione e contrattualizzazione dei rapporti con il Gestore BIWIND S.r.l., mediante la sottoscrizione di un apposito atto negoziale volto a recepire le prescrizioni dell'ANAC, a garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale e a cristallizzare l'estensione temporale e le condizioni economico-tariffarie dell'affidamento;

VISTA la bozza di *"Atto ricognitivo e aggiuntivo al contratto di concessione Rep. n. 2174 del 03.01.2007"* concordata tra le strutture tecniche di AGER e il legale rappresentante di BIWIND S.r.l., allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO lo schema di atto pienamente conforme all'interesse pubblico, al dettato delle richiamate determinazioni di questa Agenzia e alle prescrizioni impartite dalle Autorità di vigilanza e regolazione (ANAC e ARERA);

VISTI il D.Lgs. n. 36/2023 e la L.R. n. 24/2012;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di "Atto ricognitivo e aggiuntivo al contratto di concessione Rep. n. 2174 del 03.01.2007" da stipularsi tra l'AGER Puglia e la società BIWIND S.r.l., nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il suddetto schema negoziale recepisce e formalizza le seguenti condizioni strutturali ed economiche stabilite dai precedenti provvedimenti amministrativi relativi alla concessione:

- Estensione Temporale (art. 3): Durata prorogata fino al 31 marzo 2034;
- Sanatoria e ratifica della gestione in continuità di servizio (2021-2025) senza *vacatio* contrattuale (art. 3);
- Riconoscimento Investimenti (art. 5): Contrattualizzazione del credito per investimenti pregressi e rimodulazione "Delta" per circa € 3,9 mln;
- Misura Compensativa ANAC (art. 6): Riduzione dell'8% calcolato sulla quota utili del PEF a favore dei Comuni.

DI NOTIFICARE il presente atto al Concessionario BIWIND Srl;

DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Estensore dell'Atto:
Avv. Angelo Pansini

ANGELO
PANSINI
02.11.2026
16:20:48
GMT+01:00

Il Direttore Generale
Avv. Angelo Pansini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D .Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.